

n. 3 - aprile 2008

L'Inserto

I DIRITTI ... da conoscere

Questo inserto vuole essere una piccola guida che, come già altre pubblicate in precedenza, ha lo scopo di informare e fare conoscere ai pensionati le diverse forme di agevolazioni, fiscali o sottoforma di contributi, previste da apposite leggi dello Stato.



Conoscere le agevolazioni è la condizione per poter richiederne il beneficio. E' un diritto che va esteso e garantito a tutti i cittadini.

Agevolazioni introdotte o confermate dalle leggi finanziarie 2007/2008

Le Finanziarie per gli anni 2007/2008 hanno introdotto nuove e diverse agevolazioni e ne hanno confermato altre già esistenti in base a varie leggi precedenti.

Nelle pagine seguenti sono riassunte, in modo sintetico alcune agevolazioni di carattere prevalentemente fiscale, suddivise per argomento.

FAMIGLIA: detrazioni e agevolazioni

- **Confermata la detrazione d'imposta per le spese sostenute per assistenti familiari.**
Vengono detratte nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a **2.100 euro**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani della vita. Il reddito complessivo annuo del soggetto che paga non deve superare i 40.000 euro. L'importo massimo della detrazione è di **399 euro**.
- **Proroga detrazione per la frequenza agli asili nido.**
Prorogata, anche per il periodo d'imposta 2007, la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore ai **632 euro** annui per ogni figlio che frequenta (importo massimo detrazione **120 euro**).
- **Esenzione dei non udenti dal pagamento della tassa di concessione governativa sui telefoni.** I cittadini non udenti, titolari di contratti di telefonia, vengono esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa, come già previsto per i non vedenti e per chi aveva perso l'uso di entrambi gli arti inferiori. L'invalidità deve essere attestata da certificazione rilasciata dall'ASL competente per territorio e consegnata al concessionario del servizio telefonico.

CASA: detrazioni e agevolazioni

- **Conferma detrazione per case in affitto concordato convenzionato.**

Sono confermate le detrazioni per i contribuenti che sono in affitto con contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge 9/12/98, n. 431, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

- a) **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro annui;
- b) **247,90 euro** se il reddito è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Tali importi si raddoppiano se il contribuente è lavoratore dipendente fuori dal Comune di residenza.

- **Detrazione fiscale generalizzata per gli inquilini.**

Viene introdotta una nuova detrazione per chi è in affitto, a partire dall'anno di imposta 2007, con regolare contratto registrato in base alla Legge 431/1998, di:

- **euro 300** annui per inquilini con reddito complessivo fino a **15.493,71 euro**;
- **euro 150** annui per inquilini con reddito complessivo compreso tra **15.493,71 e 30.987,41 euro**.

L'agevolazione non si applica ai titolari di alloggi popolari assegnati.

- **Nuove disposizioni sull'ICI.**

È prevista, già per l'imposta del 2007, una ulteriore detrazione ICI per la casa di abitazione principale, con esclusione per case di lusso, ville e castelli (categorie A1, A8 e A9), pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, per un importo massimo di 200 euro. Questa ulteriore detrazione si aggiunge alla detrazione base di 103,29 e complessivamente non potrà superare i 303,29 euro anno per contribuente. A queste si aggiungono le maggiori detrazioni eventualmente decise a livello locale da ogni singolo Comune.

Sempre in materia, la Finanziaria dà la possibilità ai Comuni di fissare una ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi installa impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica.

Da ultimo, i benefici relativi all'ICI per la prima casa sono estesi ai coniugi che, a seguito di divorzio o separazione, non risultano assegnatari della casa coniugale.

- **Misure per acquisto prima casa.**

Viene elevato da 3.615,20 a 4.000 euro il limite dell'importo degli interessi pagati sui mutui ipotecari per la prima casa su cui beneficiare della detrazione del 19%.

- **Fondo solidarietà per mutui prima casa.**

È stato istituito un Fondo di solidarietà per i mutui già contratti per l'acquisto della prima casa. L'interessato potrà chiedere, per non più di 2 volte, la sospensione - per un periodo complessivo massimo di 18 mesi - del pagamento delle rate del mutuo perché impossibilitato a farvi fronte.

Il Fondo, su richiesta del mutuatario, si accolla i costi della sospensione del pagamento del mutuo; al termine della sospensione riprende il pagamento delle rate secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Ancora, la Finanziaria 2008 estende il regime dell'applicazione della imposta sostitutiva al 2% delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative anche ai finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo - prima casa - e relative pertinenze.

- **Proroga agevolazioni per ristrutturazioni edilizie.** E' prorogata, fino al 31 dicembre 2010, la detrazione del 36% sulle spese per ristrutturazioni edilizie. La detrazione può essere calcolata su un importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Inoltre è prevista l'IVA al 10% per spese di ristrutturazioni edilizie fatturate dal 1°/1/2007, a condizione che sia evidenziata in fattura la spesa di manodopera.
- **Esonero dalla dichiarazione dei redditi.** Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500 euro, non è dovuta nessuna imposta. **Vale dall'anno d'imposta 2007.**
- **Reddito casa di abitazione e detrazioni.** Il reddito derivante dalla casa di abitazione e relative pertinenze non rientra nel reddito complessivo ai fini della determinazione dell'importo delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e pensione e per carichi familiari. **La norma vale anche per il 2007.**

RISPARMIO ENERGETICO: detrazioni e agevolazioni

- **Prorogata la detrazione per spese di acquisto di frigoriferi e congelatori, per le spese sostenute fino al 31/12/2010.** Per le spese documentate, sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
- **Prorogata agevolazione fiscale per l'installazione di pannelli solari.** Spetta una detrazione pari al 55% delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2010 dal contribuente fino ad un massimo di 60.000 euro (importo massimo della detrazione spettante), da ripartire, a scelta irreversibile del contribuente, in quote annuali di pari importo - minimo 3 massimo 10 -, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Rientrano fra le spese da considerare: la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
- **Proroga agevolazione fiscale per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Spetta una detrazione pari al 55% delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2010, dal contribuente fino ad un massimo di 30.000 euro (importo massimo della detrazione spettante), da ripartire, a scelta del contribuente, minimo in quote annuali - minimo 3 massimo 10 - di pari importo per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientrano fra le spese da considerare: smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie. Rientrano fra gli interventi ammissibili, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. La Finanziaria 2008 ha esteso l'agevolazione fiscale del 55% per la sostituzione di caldaie anche con impianti *non a condensazione*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009, sia per la sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici.

- **Proroga agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica di edifici esistenti.**

Spetta una detrazione pari al 55% delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2010, dal contribuente fino ad un massimo di 100.000 euro (importo massimo della detrazione spettante), da ripartire in quote annuali - minimo 3 massimo 10 - di pari importo, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un risparmio di energia primaria per il riscaldamento invernale di almeno il 20% rispetto ai valori previsti dalle norme vigenti.



- **Proroga agevolazione fiscale per interventi sull'involucro di edifici esistenti o parte di essi.**

Spetta una detrazione pari al 55% delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2010, fino ad un massimo di 60.000 euro (importo massimo della detrazione spettante), da ripartire in quote annuali - minimo 3 massimo 10 - di pari importo, per interventi sull'involucro di edifici, o parte di essi o singole unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Rientrano fra le spese interessate: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

I contribuenti che intendono avvalersi delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) acquisire la certificazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge;
- b) acquisire e trasmettere, entro 60 giorni dal termine dei lavori, all'ENEA Roma, copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati;
- c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione di cui sopra.

N.B - Rientrano fra le spese per cui spetta la detrazione anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensivi del rilascio dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

ROTTAMAZIONE: detrazioni e agevolazioni

- **Proroga agevolazione per la rottamazione di vecchi e l'acquisto di nuovi motocicli; novità per l'acquisto di ciclomotori.**

Prorogata l'esenzione dal pagamento del bollo per 5 anni in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "Euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "Euro 0", effettuato fino al 31 dicembre 2008.

Per usufruire dell'esenzione è necessario che l'acquisto del motociclo risulti da un contratto stipulato entro tale data e l'immatricolazione avvenga entro il 31 marzo 2009.

Il costo della rottamazione del vecchio motociclo è a carico dello Stato, nei limiti di 80 euro per motociclo.

Una nuova agevolazione è stata introdotta per chi acquista un ciclomotore nuovo con sostituzione di un ciclomotore "Euro 0": previsto un contributo di 300 euro, l'esenzione dal pagamento del bollo per un anno ed un contributo massimo di 30 euro per la rottamazione.

- **Proroga agevolazione per la rottamazione senza riacquisto.**

Per incentivare la riduzione di veicoli euro 0, "euro 1" o "euro 2" (Finanziaria 2008), immatricolati prima del 1° gennaio 1999, è previsto un contributo massimo di 150 euro, con modalità ancora da definire, a fronte della presentazione dell'apposito certificato (da parte del venditore).

Il bonus non spetta se viene acquistato un veicolo nuovo o usato nei tre anni successivi. Chi effettua la rottamazione senza riacquistare un nuovo veicolo, può avere il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale del Comune di residenza per tre anni. Ancora, chi rottama senza sostituzione, purché non intestatario di veicoli già registrati, può chiedere in alternativa un contributo di 800 euro, nel limite di un budget di 2 milioni di euro, per aderire al car-sharing, il servizio di condivisione degli autoveicoli. Anche per questo, le modalità saranno definite con apposito decreto ministeriale.

- **Proroga agevolazione per la rottamazione con riacquisto.**

Chi sostituisce un veicolo "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2" - immatricolati prima del 1° gennaio 1997 - con auto nuove "Euro 4" o "Euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di Co2 per chilometro, oppure non oltre 130 grammi se con alimentazione diesel, ha diritto ad un contributo di 700 euro per il nuovo acquisto. Il contributo è aumentato di 100 euro in caso di acquisto di autovetture nuove "Euro 4" o "Euro 5" che emettono non oltre 120 grammi di Co2 per chilometro. In aggiunta a ciò, vi è l'esenzione dal pagamento del bollo per 2 anni, se il veicolo demolito è un "Euro 0", per 1 anno se è "Euro 1 o 2". Il contributo è aumentato di 500 euro in caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi. *Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente fino al 31 dicembre 2008. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2009.*

- **Proroga agevolazione acquisto autoveicoli con alimentazione a metano, Gpl, elettrica o a idrogeno.**

Il contributo è di 1.500 euro per chi acquista auto nuove con alimentazione doppia omologata dal costruttore o alimentate con gas metano o Gpl, elettrica o a idrogeno, incrementato di ulteriori 500 euro se l'emissioni di Co2 sono inferiori a 120 grammi per chilometro. *Queste disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi per i quali il contratto è stipulato entro il 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione fino al 31 marzo 2010.*

- **Proroga contributo per l'installazione, su autoveicoli già immatricolati, di impianti a metano.**

Sono previsti contributi di 350 euro per le installazioni di impianti a Gpl e di 500 euro per gli impianti a metano.

Tale contributo è riconosciuto per installazioni realizzate, mediante collaudo della Motorizzazione Civile, a partire dal primo gennaio 2007 e per tutto il 2008.



- **Contributo per rottamazione di autocarri e autocaravan.**

Per la sostituzione, con demolizione del vecchio, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri e autocaravan di massa massima di 3.500 chilogrammi "Euro 0", "Euro 1", immatricolati prima del 1° gennaio 1999 con veicoli nuovi "Euro 4" della stessa tipologia ed entro lo stesso limite di massa è concesso un contributo di 1.500 euro se il veicolo è di massa inferiore a 3.000 chilogrammi e di 2.500 euro se la massa è compresa fra i 3.000 ed i 3.500 chilogrammi. Queste disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi per i quali il contratto è stipulato dal 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008, immatricolati entro il 31 marzo 2009.

GIOVANI-STUDENTI: detrazioni e agevolazioni

- **Confermata la detrazione del canone di locazione corrisposto per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede.**

La norma prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19% del canone di locazione (stipulato o rinnovato, dagli studenti o dalle loro famiglie, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni) pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, con distanza di almeno 100 chilometri dal comune di residenza, per un importo non superiore a 2.633 euro annui. L'importo massimo della detrazione è di 500 euro.

La Finanziaria per il 2008 estende tale detrazione anche agli studenti assegnatari di un alloggio di Università, collegi, coop ed enti di diritto allo studio.

- **Detrazione per spese per attività sportive dei minori.**

La norma prevede la possibilità di portare in detrazione il 19% delle spese, per un importo massimo non superiore a 210 euro, sostenute dalle famiglie per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Importo massimo della detrazione 40 euro.

- **Detrazione fiscale per inquilini giovani.** Per i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di affitto ai sensi della legge n. 431/1998 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la medesima sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, spetta - per i primi 3 anni - una detrazione di:

euro 991,60 annui se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. l'anno;
euro 495,80 annui se il reddito complessivo è tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.

N.B. - Le detrazioni fiscali per chi è in affitto possono essere ripartite tra gli aventi diritto e non si sommano tra loro; l'interessato può scegliere quella più conveniente.

DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI: varie

- **Deducibilità contributi versati a Fondi integrativi o Casse sanitarie.**

E' elevata a 3.615,20 euro la soglia massima per la deducibilità da imposta per contributi versati a Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale o Casse sanitarie autorizzate. Un apposito decreto del Ministero della Salute dovrà determinare le prestazioni e gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi.

- **Da gennaio 2008 in vigore lo "scontrino parlante" in farmacia: come funziona e che fare.**

Dal 1° gennaio 2008, per poter beneficiare della detrazione del 19% in denuncia dei redditi per le spese farmaceutiche, occorre lo "scontrino parlante" rilasciato dalla farmacia. Sullo scontrino devono risultare, oltre i dati relativi alla farmacia:

- il codice fiscale del destinatario (presentare sempre Codice fiscale o Tessera sanitaria);
- l'indicazione di "farmaco" o "medicinale";
- la qualità del farmaco;
- la quantità acquistata;
- il prezzo del farmaco.



Per rendere più sicura e rapida l'apposizione dei dati utili ai fini fiscali, va chiesto il rilascio dello "scontrino parlante" prima della sua emissione e del pagamento.

Si ricorda che danno diritto ai benefici fiscali anche l'acquisto, oltre che dei farmaci con obbligo di prescrizione e non (quelli fascia C o da banco), dei seguenti prodotti:

- prodotti omeopatici;
- prodotti integratori alimentari, purché prescritti da un medico specialista a scopo curativo);
- occhiali da vista e liquidi per lenti;
- attrezzature sanitarie: macchine per aerosol, per la misurazione della pressione, aghi, siringhe, ecc...;
- medicinali per la cura di animali da compagnia o per pratica sportiva (tale spesa va nella voce "spese veterinarie che beneficiano della detrazione del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro nel limite massimo di 387,34 euro);
- talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (ad es. pannolini per incontinenti).

N.B. - Le spese da detrarre devono essere documentate; occorre conservare le ricevute delle spese effettuate; per lo stato di non autosufficienza occorre l'apposita certificazione medica.

- **Detrazione spese, sostenute nel 2008, per abbonamenti trasporto pendolari.**

E' detraibile dall'IRPEF il 19% delle somme spese nell'anno per abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione si applica su un importo massimo di 250 euro e non può superare i 48 euro.

**LO SPI-CGIL TI AIUTA A
CONOSCERE,
OTTENERE E
TUTELARE I TUOI DIRITTI**

**CON LO SPI-CGIL
VAI SUL SICURO!**

**RIVOLGITI ALLE NOSTRE SEDI
PER ACCEDERE ALLE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER:**

la famiglia

la casa

il risparmio
energetico

i giovani e
gli studenti

la rottamazione
e l'acquisto auto

Informati sul sito internet **www.spier.it**